

ACCORDO SULLE MODALITÀ' DI UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

L'anno duemiladiciassette, il giorno cinque del mese di dicembre ad ore 13.30 presso la sede della
Comunità della Vallagarina – Via Tommaseo 5 le parti, composte da:


per l'Amministrazione:

il Segretario dott. Alessandro Morandi



per la delegazione sindacale i rappresentanti sindacali

per la C.I.G.I.L.: Emanuelli Patrizia



per la U.I.L.: Bassetti Andrea



per la C.I.S.L.: Speciali Maurizio




per la F.E.N.A.L.T. Muraro Loris




per la delegazione sindacale interna

per la C.I.S.L.: Albertini Ornella



per la C.I.S.L.: Barberi Sandro



per la C.I.G.I.L.: Giordani Katia



per la F.E.N.A.L.T. Muraro Loris



si è convenuto quanto segue



Premesso

- ☐ che l'art. 4 co. 1 dello Statuto dei Lavoratori stabilisce che è vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori;
- ☐ che l'art. 4 co. 2 dello Statuto dei Lavoratori dispone che gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive, ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali. In difetto di accordo su istanza del datore di lavoro provvede l'ispettorato del lavoro dettando, ove occorra, le modalità per l'uso degli impianti;
- ☐ che il divieto posto dalla norma è espressione del principio informatore della tutela della dignità del lavoratore per cui il controllo sui dipendenti va mantenuto in modo non esasperato e tramite l'uso di tecnologie che possano eliminare ogni zona di riservatezza e di autonomia nello svolgimento della prestazione lavorativa;







- che il divieto di controllo non pregiudica il diritto e dovere dell'Ente di prevenire comportamenti illeciti, utilizzando al riguardo impianti, strutture o apparecchiature per scopi leciti e legittimi;
- che ai fini dell'operatività del divieto non è richiesta la continuità del controllo potendo lo stesso essere discontinuo o temporaneo o esercitato in locali ove i lavoratori possono trovarsi solo saltuariamente, ovvero comprendere non solo quello relativo alla distanza fisica, ma anche quello a distanza temporale consistente in ogni forma di registrazione, memorizzazione ed elaborazione di dati o immagini che permetta a posteriori di valutare o controllare la prestazione del lavoratore e l'attività svolta;
- che, con Provvedimento generale sulla videosorveglianza di data 08 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010) il Garante per la protezione dei dati personali ha richiamato predetto principio e individuato gli adempimenti e le prescrizioni specifiche da adottare, ivi comprese quelle inerenti alle misure di sicurezza;
- che la direttiva comunitaria n. 95/46/CE e la Convenzione n. 108 del 1981 del Consiglio d'Europa comportano l'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali anche ai suoni e alle immagini qualora permettano di identificare un soggetto anche in via indiretta;
- che il d.lgs 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali richiama all'art. 114 le disposizioni della Legge 300/70 in materia di controllo a distanza;

considerato

- che per esigenze organizzative, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio dell'Ente la Comunità della Vallagarina ha ritenuto necessaria l'adozione di sistemi di videosorveglianza che permettano la ripresa e l'eventuale registrazione di immagini. Tali sistemi sono installati a Rovereto presso le sedi di Via Tommaseo, di Via Pasqui e presso Palazzo Todeschi e a Mori presso la sede di Via Giovanni XXIII nel rispetto delle seguenti indicazioni:

A. Sede di Via Tommaseo n. 5: sono presenti due telecamere entrambe a protezione di aree esterne: la prima riprende il varco di accesso e il cortile posteriore; la seconda è installata a presidio del cancello di accesso (carrabile e pedonale) insito su Via Tommaseo. Le immagini acquisite sono registrate su un unico registratore e conservate nei termini di legge.

B. Sede di Via Pasqui n. 10/C: è presente una telecamera a presidio del portone di ingresso e dell'area direttamente antistante. Le immagini sono registrate su un registratore digitale e conservate nei termini di legge.

C. Sede di Mori Via Giovanni XXIII n. 9: è presente una telecamera a presidio del portone di accesso e dell'area antistante. Le immagini sono registrate su un registratore digitale e conservate nei termini di legge.

D. Sede di Rovereto, Palazzo Todeschi – Via Tartarotti n. 7: è presente una telecamera nell'androne d'ingresso a presidio dell'accesso di tutto lo stabile e una telecamera al piano secondo a presidio dell'ascensore e dell'accesso alla scala. Le immagini sono registrate su un registratore digitale e conservate nei termini di legge.

Si allegano le planimetrie e le relative schede tecniche (in allegato) delle predette sedi.

- che tali sistemi si considerano quali misure volte a garantire la sicurezza delle persone dei beni e del patrimonio dell'ente contro possibili accessi o comportamenti non consentiti o atti vandalici;
- che l'installazione delle telecamere è da ritenersi lecita in quanto effettuata per finalità di sicurezza, prevenzione e repressione di pericoli concreti e proporzionata a tali scopi, considerato che altre misure di sicurezza sono insufficienti o inattuabili.

TUTTO CIO' PREMESSO


La Comunità della Vallagarina e i rappresentanti sindacali come sopra indicati, avendo approfondito e discusso la questione concordano sull'opportunità dell'utilizzo dei predetti sistemi di videosorveglianza

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. PRINCIPI GENERALI

Dato atto che la premessa costituisce parte integrante del presente accordo, le parti concordano che l'utilizzo delle apparecchiature sopra elencate dovrà avvenire in modo conforme ai seguenti principi:

- a) esistendo pericoli concreti che necessitano di essere monitorati, gli scopi enunciati sono lecitamente perseguiti tramite l'adozione dei sistemi di videosorveglianza descritti nelle premesse;
- b) l'Ente ritiene di ottemperare al principio di liceità in quanto tale attività rientra nelle finalità istituzionali di competenza. L'Ente intende infatti effettuare il trattamento dei dati attraverso il predetto sistema di videosorveglianza solo ed esclusivamente per il perseguimento dei fini sopra indicati nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, anche di quanto prescritto da altre disposizioni di legge con particolare riferimento al rispetto delle norme dello Statuto dei Lavoratori;
- c) in ossequio al principio di necessità, le telecamere sono posizionate nelle aree sopra indicate, che si è ritenuto necessario monitorare per specifiche finalità di tutela e le immagini non sono soggette a duplicazione;




- d) in ossequio al principio di proporzionalità, l'impianto sarà attivato in quanto altre misure (come controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione più invasive) sono state valutate insufficienti e inattuabili;
- e) le parti convengono che l'attività di vigilanza tramite videosorveglianza dovrà avvenire in conformità delle norme legali e contrattuali vigenti e nel rispetto del principio di tutela della dignità e riservatezza dei lavoratori in ragione del quale la vigilanza sui dipendenti è eseguita con dimensione umana e non esasperata con l'utilizzo di tecnologie che possano eliminare ogni zona di riservatezza e di autonomia nello svolgimento del lavoro, contemperando tale rispetto con le caratteristiche dei luoghi e con la necessità di monitorare i punti nevralgici e delicati, come indicati nei punti di cui sopra;
- f) le parti convengono che per il controllo a distanza dei lavoratori rimangono comunque validi i divieti e le garanzie previste dallo Statuto dei Lavoratori, nonché gli obblighi che la legge al riguardo impone;
- g) la Comunità della Vallagarina si impegna ad osservare le regole specificatamente indicate dal Garante, rispettando anzitutto il principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti e garantisce la piena disponibilità ad ogni momento di confronto con i lavoratori;
- h) la raccolta dei dati avverrà nel rispetto del principio di pertinenza, necessità e non eccedenza;
- i) le parti convengono che, in casi particolari di modifica delle condizioni indicate e della sussistenza delle condizioni di necessità, si potrà prevedere un incontro per verificare e approfondire le eventuali nuove problematiche al fine di giungere alla modifica dell'accordo in conformità del rispetto delle esigenze individuate

2. RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI DATI

La Comunità si impegna a non raccogliere dati, se non nella misura strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità sopra indicate.

Le parti concordano che le immagini, così come previsto dalla normativa vigente, verranno registrate e successivamente conservate entro i termini di legge (24/48 ore) e non saranno utilizzati zoom automatici o impianti semoventi.

Le parti concordano di individuare, quale Responsabile delle finalità di cui al presente articolo, il dott. Morandi Alessandro – Segretario Generale il quale con provvedimento scritto provvederà ad individuare i dipendenti autorizzati ad utilizzare gli impianti ed accedere ai dati personali ivi allocati, attività tassativamente vietate ad altri soggetti, salvo i casi di indagini giudiziarie e di polizia. I soggetti abilitati all'accesso ai locali ove sono situati i monitor sono individuati nel personale addetto alla portineria ed eventuali sostituti, nonché negli altri luoghi nel personale amministrativo assegnato al servizio.



3. CARATTERISTICHE TECNICHE

Le parti convengono che per sistemi di video sorveglianza oltre a quelli tradizionali si intendono quelli costituiti da apparecchiature di natura digitale con collegamento remoto, che limitano la conservazione delle immagini in un arco di tempo circoscritto. Le parti prendono atto e concordano che l'impianto è strutturato come segue:

- a) caratteristiche della ripresa: ripresa su hard-disk e visualizzazione delle immagini sul computer di personale preposto (i monitor sono posizionati in modo tale da consentire la visione delle immagini solo da parte di soggetti incaricati);
- b) posizionamento delle telecamere: le telecamere sono posizionate solo in aree ove effettivamente esistono i fattori di potenziale rischio. Le immagini che vengono rilevate sono limitate ai soggetti che in quel momento transitano nell'area di azione delle telecamere, le quali sono installate in modo da riprendere unicamente le zone specificatamente individuate. Le telecamere sono fisse e non sono utilizzati zoom automatici e non saranno mai utilizzati nel contesto di un controllo a distanza dell'attività svolta dal personale dipendente. Nello specifico si esclude ogni loro utilizzo tale da costituire una forma illecita di controllo a distanza sul singolo lavoratore;
- c) il posizionamento delle telecamere è segnalato mediante apposita documentazione informativa;
- d) i sistemi di registrazione sono protetti e collocati in aree soggette a controllo da parte di personale incaricato nel rispetto delle misure minime di sicurezza stabilite dal d.lgs 196/03.

Alla manutenzione dell'attrezzatura informatica provvederà società esterna che verrà designata dall'Ente quale responsabile del trattamento.

Il personale coinvolto, incaricato del trattamento, è tenuto alla massima riservatezza sulle immagini visualizzate.

4. MISURE DI SICUREZZA


Le parti convengono che le misure di sicurezza adottate sono le seguenti: registrazione delle immagini su hard-disk con successiva conservazione per un termine di 24/48 ore.

Procedure preventive e informative: posizionamento di cartelli di segnalazione collocati presso ogni telecamera e idonea informativa pubblica.

Mezzi di protezione di natura organizzativa: i sistemi di registrazione sono protetti e collocati in aree soggette a controllo da parte di personale incaricato, nel rispetto delle misure minime di sicurezza stabilite dal d.lgs 196/03.

5. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Il personale coinvolto è incaricato al trattamento dei dati personali oggetto di trattamento e come tale deve osservare la massima riservatezza sulle immagini visualizzate.

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom right of the document. There are approximately seven distinct marks, including a large stylized 'A' at the top right, and several smaller, more complex signatures below it.

La Comunità garantisce la piena disponibilità, per il futuro, ad ogni momento di confronto con i lavoratori utile per verificare e approfondire eventuali nuove problematiche che dovessero insorgere in tale ambito.

6. INFORMATIVA AI DIPENDENTI

A tutto il personale verrà trasmessa copia del presente accordo.

Si allega la seguente documentazione:


- 1) planimetrie;
- 2) schede tecniche impianto;

Letto, approvato e sottoscritto

Rovereto, lì 5 dicembre 2017


per l'Amministrazione:

il Segretario dott. Alessandro Morandi



per la delegazione sindacale i rappresentanti sindacali


per la C.I.G.I.L.: Emanuelli Patrizia



per la U.I.L.: Bassetti Andrea



per la C.I.S.L.: Speziali Maurizio




per la F.E.N.A.L.T. Muraro Loris




per la delegazione sindacale interna


per la C.I.S.L.: Albertini Ornella



per la C.I.S.L.: Barberi Sandro



per la C.I.G.I.L.: Giordani Katia



 **COMUNITA' DELLA VALLAGARINA**
ROVERETO
- 5 DIC. 2017
Prot. N° 28354
Cat. 1 Cl. 14 Fasc.

Trento, 05/12/2017

NOTA A VERBALE

L'art. 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 151, sostitutivo dell'art. 4 (impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo) della legge 20 maggio 1970, n. 300, al comma 3 prevede testualmente che:

"Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196."

Nel rammentare all'Amministrazione i principi fondamentali sulla raccolta, il trattamento e l'utilizzo dei dati personali: liceità, pertinenza, correttezza, necessità, non eccedenza, si evidenzia che l'uso dei dati raccolti con gli strumenti di videosorveglianza è quindi condizionato al rispetto dei parametri di una adeguata informazione alle/i lavoratrici/ori circa le modalità d'uso degli strumenti e dei controlli e delle disposizioni normative contenute nel Codice della Privacy.

F.P. C.G.I.L.
Patrizia Emanuelli

